

Contratto quadro: <div>3900014616</div>		Tipo doc.: <div>ZAAN</div>		CIG: <div>8865062098</div>		Pagina 1 di 13	
Importo globale in EUR: <div>1.024.292,62</div>				Fornitore: <div>56145</div> IMPR.EDILIZ. GUERRISI E TRIPODI SRL			
Appalto: <div></div>							
Riferimento:							

Oggetto: Accordo Quadro con unico operatore per Lavori di manutenzione edili immobili e impianti di Publiacqua S.p.A.Lotto 2 Area Firenze/Chianti - CIG 8865062098

Pos.	Descrizione	Importo	Di cui oneri
1	INVESTIMENT.LAV.EDILIZIA EDIFICI CIV-IND	1.024.292,62	58.000,00
2	INVESTIMENT.LAV.EDILIZIA EDIFICI CIV-IND	1.024.292,62	6.125,00
3	MANUT.STRAORD. IMP. DI POTABILIZZAZIONE	1.024.292,62	0,00
4	MANUT.STRAORD. IMP. DI POTABILIZZAZIONE	1.024.292,62	0,00

***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***

Contratto quadro:

3900014616

Pagina 2 di 13

Accordo Quadro con unico operatore per Lavori di manutenzione edili immobili e impianti di Publiacqua S.p.A. – Lotto 2 Area Firenze/Chianti - CIG 8865062098

*

Il presente contratto per Accordo Quadro (il “Contratto”), è stipulato tra:

- Publiacqua S.p.A. (c.f. e p.iva 05040110487) con sede legale e amministrativa in Firenze (FI), Via Villamagna 90/c, denominata anche solo “Committente”, in persona del Sig. Paolo Sacconi in qualità di Amministratore Delegato della Società, il quale agisce in questo atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Società che rappresenta;

- Impresa Edilizia Guerri e Tripodi S.r.l. (p.iva 02046880809) con sede legale in Rizziconi (RC), Contrada Spina, 1 da qui in avanti denominata anche solo “Appaltatore” in persona del Sig. Rocco Guerri in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dotato dei poteri necessari ai fini del presente atto il quale agisce in questo atto per nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Società che rappresenta;
(il Committente e l'Appaltatore sono anche indicati collettivamente, come le “Parti”)

INDICE

- Art. 1 - Premesse ed allegati
- Art. 2 - Appalto dei Lavori
- Art. 3 - Oggetto
- Art. 4 - Modalità di esecuzione delle prestazioni
- Art. 5 - Normativa applicabile e interpretazione del Contratto - Effetto obbligatorio del Contratto
- Art. 6 - Durata del Contratto
- Art. 7 - Carattere delle prestazioni
- Art. 8 - Corrispettivo
- Art. 9 - Fatturazione e Pagamenti
- Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 11 - Adeguamento del corrispettivo
- Art. 12 - Subappalto
- Art. 13 - Oneri e Obblighi e responsabilità a carico dell'Appaltatore
- Art. 14 - Personale dipendente
- Art. 15 - Dichiarazioni e Garanzie
- Art. 16 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 17 - Disciplina della cessione del credito
- Art. 18 - Deposito cauzionale
- Art. 19 - Coperture assicurative
- Art. 20 - Penali
- Art. 21 - Indipendenza delle Parti
- Art. 22 - Impegno di riservatezza
- Art. 23 - Obblighi comportamentali
- Art. 24 - Modifiche, integrazioni e Specifiche
- Art. 25 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale – Comunicazioni e domicilio
- Art. 26 - Risoluzione del Contratto
- Art. 27 - Facoltà di Recesso
- Art. 28 - Trattamento dei dati
- Art. 29 - Controversie
- Art. 30 - Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001
- Art. 31 - Anticorruzione
- Art. 32 - Invalidità parziale
- Art. 33 - Forma Convenzionale
- Art. 34 - Spese contrattuali

Art. 35 - Rinvio - Norme finali
INDICE ALLEGATI

I quali premettono che:

-- Con Lettera di invito del 16/08/2021 Publiacqua S.p.A. ha indetto la procedura negoziata n. 21-2775 suddivisa in 3 (tre) lotti – con aggiudicazione distinta per ogni lotto mediante il criterio del minor prezzo – per la definizione di un Accordo Quadro con unico operatore per ogni lotto ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto Lavori di Manutenzione edile per immobili ed impianti;

-- La stessa Lettera di invito indica ed individua la suddivisione dei 3 (tre) lotti come aree di intervento e precisamente:

- Lotto 1 – Area Prato/Pistoia - CIG 8865028488;

- Lotto 2 – Area Firenze /Chianti - CIG 8865062098;

- Lotto 3 – Area Mugello/Valdarno - CIG 8865097D76.

-- In data 13 settembre 2021 l'Amministratore Delegato di Publiacqua S.p.A., visti gli atti ed i verbali di gara, ha aggiudicato il Lotto 2 Area Firenze/Chianti - CIG 8865062098 della Procedura negoziata (identificativo societario 2100002775) al concorrente Infrastrutture S.r.l. (p. iva 03639810617) con sede in Casapesenna (CE), Via S. Antonio IV Traversa, 16 alle condizioni economiche offerte e con un ribasso del 22,777% sull'Elenco Prezzi posto a base di gara, disponendo l'immediata comunicazione dell'aggiudicazione e di procedere alla formalizzazione del rapporto contrattuale nel rispetto delle previsioni contenute negli atti di gara, nell'offerta dell'aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici per quanto applicabili;

-- A seguito della risoluzione del contratto stipulato con Infrastrutture S.r.l., l'Amministratore Delegato di Publiacqua, con atto del 03 maggio 2022 notificato all'Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l. in data 05 maggio 2022, disponeva lo scorrimento della graduatoria indicata nella determina di aggiudicazione del 13/09/2021 e l'aggiudicazione dell'appalto Gara n. 21/2775, C.I.G. N. 8865062098 - Lavori di manutenzione edili immobili e impianti di Publiacqua S.p.A. – Lotto 2 Area Firenze/Chianti in favore dell'Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l. alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario e, precisamente, secondo il ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara pari al 22,777%, per un importo complessivo netto pari ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) di cui Euro 58.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 17.000,00 per eventuali oneri Covid-19.

-- Non ostano motivi per contrattare con l'Appaltatore come rilevasi dalla certificazione e da altra documentazione a verifica delle autodichiarazioni rilasciate in sede di offerta;

-- L'Appaltatore ha sottoscritto gli atti di gara, i documenti e gli allegati al Contratto e ribadisce, con la firma in calce al presente Contratto di accettarli, senza condizione o riserva alcuna;

-- Per la società Publiacqua S.p.A. il Responsabile del Procedimento di fase esecutiva è il P.I. Armando Miniati e Direttore dei Lavori (DL) il Geom. Paolo Crescioli.

Per tutto quanto sopra esposto (le "Premesse") come parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

1.1. Le Premesse e gli allegati, così come i permessi e le autorizzazioni, nonché l'ulteriore documentazione che sarà successivamente acquisita in adempimento degli obblighi del presente Contratto e/o delle disposizioni normative, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto, e ne costituiscono condizione essenziale anche se non materialmente allegati.

1.2. In caso di discordanza tra due o più documenti contrattuali il contenuto del Contratto ha valore prevalente.

1.3. In caso di conflitto o incoerenza tra un termine utilizzato nel Contratto e un termine utilizzato negli allegati o altro documento richiamato dal Contratto stesso, prevarrà il primo.

1.4. Qualora uno stesso documento contrattuale prescriva prestazioni discordanti, l'Appaltatore adempirà eseguendo la prestazione che il DL indicherà.

1.5. Le Parti, con la sottoscrizione in sede di stipula del Contratto, dichiarano di ben conoscere tutti gli allegati e

concordano di non unirli materialmente al presente atto, ritenendoli comunque facenti parte integrale e sostanziale, a tutti gli effetti, del Contratto e richiamati per relationem in quanto in atti al Committente.

Art. 2 - Appalto dei Lavori

2.1. Il Committente tramite il suo Amministratore Delegato, come sopra costituito, affida all'Appaltatore che, tramite il Rappresentante Legale indicato in epigrafe, senza riserva alcuna accetta, l'appalto indetto per Procedura negoziata n.2100002775 relativo al Lotto 2 Area Firenze/Chianti - CIG 8865062098 (i "Lavori").

Art. 3 - Oggetto

3.1. Il presente Contratto per Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le categorie di attività strumentali al mantenimento in efficienza degli immobili e degli impianti del Committente dell'Area territoriale comprendente i Comuni come individuati nell'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto (il "Capitolato") in riferimento al Lotto 2 di affidamento Area Firenze/Chianti, secondo quanto stabilito all'art. 9 e seguenti del Capitolato.

3.2. Trattandosi di Accordo quadro i Lavori saranno richiesti nelle quantità e nella misura di cui il Committente necessiterà in base alle esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

3.3. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 14 del Capitolato, all'Appaltatore non è riservato alcun diritto di esclusiva rispetto alle lavorazioni che sono oggetto dell'appalto. Pertanto Publiacqua S.p.A. si riserva il diritto insindacabile di eseguire in proprio talune lavorazioni che rientrano nell'oggetto del Contratto (ovvero parte dei lavori oggetto di uno specifico ordinativo contrattuale all'Appaltatore, aventi contenuto specialistico) e di stipulare, per lavori contemplati nel Capitolato, contratti anche con altre imprese ed in tempi diversi, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Appaltatore. In presenza di particolari esigenze specifiche o strumentali al servizio all'utenza, si riserva altresì la facoltà temporanea di provvedere all'estensione territoriale rispetto al lotto aggiudicato.

Art. 4 - Modalità di esecuzione delle prestazioni

4.1. Le modalità di svolgimento dell'appalto, le caratteristiche minime tecniche e gestionali e le condizioni di esecuzione e regolamentazione sono dettagliatamente descritte e specificate nel Capitolato agli atti di gara ed alla documentazione ivi richiamata, e nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore che qui si intende riportata.

4.2. Nell'esecuzione dell'appalto oggetto del Contratto, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dal Capitolato e dagli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

4.3. Le condizioni presenti nell'Offerta Economica dell'Appaltatore assumono carattere di vincolo contrattuale minimo pena la risoluzione del Contratto e l'eventuale segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 5 - Normativa applicabile e interpretazione del Contratto - Effetto obbligatorio del Contratto

5.1. Fermo restando quanto stabilito in altre parti del Contratto, l'appalto viene concesso sotto l'osservanza di tutte le norme e le disposizioni legislative e regolamentari relative agli appalti di lavori pubblici, ai contratti collettivi di lavoro, alle leggi e norme sulla tutela della sicurezza e salute, assicurazioni sociali e assistenza dei lavoratori.

5.2. Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 relative ai settori speciali e, in via transitoria, gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 richiamati nel predetto decreto legislativo.

5.3. L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell'appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

5.4. L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo dove debba eseguirsi l'appalto, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Capitolato e nel Contratto.

5.5. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto.

Art. 6 - Durata del Contratto

6.1. L'Accordo Quadro avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna delle attività contrattuali nei tempi e modi di cui all'art. 44 del Capitolato.

Contratto quadro:

3900014616

Pagina 5 di 13

6.2. Alla scadenza della durata di cui al precedente punto 6.1 il Contratto si intenderà concluso anche nel caso in cui l'importo di cui al successivo articolo 8.1 non sia stato raggiunto.

6.3. Fermo quanto sopra, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato, il Committente si riserva il diritto di estendere per ulteriori 12 (dodici) mesi la durata del Contratto.

6.4. Nel caso in cui il Committente intenda esercitare l'opzione di prosecuzione, ne darà comunicazione all'Appaltatore almeno 60 (sessanta) giorni prima del termine finale del Contratto originario a mezzo PEC; ove invece il Committente non intendesse esercitare tale opzione, l'Appaltatore non potrà vantare né pretendere ad alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento del corrispettivo dovuto per i Lavori effettivamente svolti.

6.5. La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.

Art. 7 - Carattere delle prestazioni

7.1. I Lavori oggetto del presente appalto sono strumentali all'erogazione del servizio pubblico di cui Publiacqua S.p.A. è gestore.

7.2. Le prestazioni oggetto dell'appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall'Appaltatore al Committente.

7.3. Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previste dalla normativa di settore; in tal caso l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta al Committente. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi sanzionabili, scioperi del personale per cause direttamente imputabili all'Appaltatore.

7.4. In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale dei Lavori, il Committente potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., il Committente segnalerà il fatto alla competente autorità giudiziaria.

Art. 8 - Corrispettivo

8.1. L'importo massimo complessivo dell'Accordo Quadro ammonta ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) di cui Euro 58.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 17.000,00 per eventuali oneri Covid-19.

8.2. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 5.5 della Lettera di Invito e all'art. 13 del Capitolato, l'Importo massimo, non vincolante per Publiacqua S.p.A., rappresenta la sommatoria delle singole lavorazioni che presumibilmente verranno richieste in virtù dell'Accordo Quadro e dall'applicazione delle relative misure anticovid-19; ne consegue: che (i) l'importo complessivo di cui al precedente punto 8.1 costituisce una indicazione presunta e non garantita e che (ii) l'Appaltatore si assume l'alea connessa al mancato raggiungimento dell'importo complessivo indicato, rinunciando fin d'ora a qualsiasi richiesta danni o indennizzi nei confronti del Committente qualora detto importo complessivo non venisse raggiunto durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro di cui al precedente art. 6.

8.3. Il corrispettivo di ciascun intervento sarà determinato applicando l'Elenco Prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale pari a 22,777% (ventidue virgola settecentosettantasette per cento) per ciascuna prestazione, aumentato dell'importo degli oneri della sicurezza.

8.4. Gli importi indicati si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, con riferimento ad ogni altra attività indicata e descritta nei documenti di gara ad esclusione dell'IVA di legge e rimarranno fissi ed invariabili per la durata contrattuale.

8.5. L'Appaltatore come già dichiarato in sede di gara, con la sottoscrizione del Contratto conferma di aver esaminato gli elaborati progettuali, di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; di aver giudicato l'appalto realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

8.6. Ai sensi della delibera n. 645 del 25/5/2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, Publiacqua S.p.A., vista la situazione di emergenza Covid, procederà a quantificare i maggiori oneri per far fronte alla situazione emergenziale secondo il metodo di calcolo richiamato nella citata Delibera (fatta salva l'applicazione di norme cogenti

sopravvenute al presente Contratto); si precisa che tali oneri saranno: (i) riconosciuti solo previa verifica di Publiacqua S.p.A. dei requisiti di ammissibilità dell'Appaltatore al beneficio degli stessi; (ii) fermo quanto sopra, riconosciuti in ogni caso fino alla permanenza dello stato di emergenza di cui trattasi.

8.7. Ai sensi della delibera n. 645 del 25/5/2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana, Publiacqua S.p.A., qualora al momento della stipula ed esecuzione del Contratto persista la situazione di emergenza Covid-19 riconoscerà all'Appaltatore, i maggiori oneri per far fronte alla situazione emergenziale così come quantificati nel documento "Addendum Covid – 2019" allegato alla documentazione di gara (fatta salva l'applicazione di norme cogenti sopravvenute al presente Contratto); in particolare, laddove sia attivata l'opzione in aumento, l'importo definito per far fronte all'emergenza Covid sarà aggiunto all'importo del SAL nella forma di maggiori oneri e di maggiori costi per COVID19: (1) nella misura del 1,50% dell'importo netto di tutti i lavori contabilizzati (escluso costi di sicurezza) riferiti al periodo dichiarato di emergenza sanitaria nazionale e regionale e (2) per quanto concerne i costi della sicurezza saranno computati a misura secondo le voci di costo introdotte per attività prescritte da PSC integrato per emergenza Covid19. Si precisa che tali oneri saranno: (i) riconosciuti solo previa verifica di Publiacqua S.p.A. dei requisiti di ammissibilità dell'Appaltatore al beneficio degli stessi; (ii) fermo quanto sopra, riconosciuti in ogni caso fino alla permanenza dello stato di emergenza di cui trattasi.

Art. 9 - Fatturazione e Pagamenti

9.1. Ai sensi dell'art 30 del Capitolato i pagamenti delle quote di Lavori avvengono per stati di avanzamento mensili redatti dal DL indipendentemente dall'importo maturato.

9.2. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi nulla ostando, in sede di conto finale.

9.3. Per la disciplina della Contabilità vale quanto indicato nel Titolo VI del Capitolato.

9.4. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico - codice destinatario di Publiacqua S.p.A. è il seguente: 0000000 - e dovranno contenere tutte le informazioni necessarie alla loro registrazione e pagamento e in particolar l'indicazione del numero del presente Contratto, il CIG, IBAN di riferimento autorizzato. Fatture prive di tali indicazioni saranno respinte. Copia cortesia delle stesse deve essere allegata al file .xml della fattura elettronica.

9.5. Ai sensi di quanto disposto all'art. 36 del Capitolato, il pagamento di ciascuna fattura sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni data fattura a seguito di apposito visto sulla stessa rilasciato dal DL.

9.6. Il Committente provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva dell'Appaltatore verificata dagli uffici stessi del Committente, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio così come indicato all'art 31 del Capitolato.

9.7. Nel caso di irregolarità rilevate da tale verifica che palesino l'entità della inadempienza contributiva, il Committente sospenderà i pagamenti.

9.8. Il pagamento non implica accettazione dei Lavori da parte del Committente in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che il Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle condizioni individuate nel Capitolato.

9.9. Qualora le circostanze indichino che l'Appaltatore non sia in grado di rispettare gli adempimenti contrattuali, il Committente può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che l'Appaltatore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata.

9.10. Resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.

9.11. Il Committente, nel caso in cui vengano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questi non sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

9.12. Il Committente avrà diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore si renda inadempiente agli obblighi previsti dal Contratto e/o le verifiche di regolarità contributiva o fiscale abbiano esito negativo. In tali casi l'Appaltatore non ha diritto né agli interessi, né ad altro compensativo economico.

Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

10.1. L'Appaltatore è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto

Contratto quadro:

3900014616

Pagina 7 di 13

2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Publiacqua S.p.A. e all'Ufficio territoriale del Governo di Firenze della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10.2. Qualora l'Appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

10.3. L'Appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che Publiacqua S.p.A. comunicherà al momento dell'ordinativo o successivamente.

10.4. L'Appaltatore si obbliga a dare tempestiva comunicazione al Committente della variazione dei dati di cui al precedente punto 10.3.

Art. 11 - Adeguamento del corrispettivo

11.1. Ai sensi dell'art. 37 del Capitolato non saranno riconosciute revisioni di prezzo.

11.2. Per l'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste e per le quali non si abbiano i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo la disciplina di cui all'art. 38 del Capitolato.

Art. 12 - Subappalto

12.1. Il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e alle condizioni e con le modalità previste all'art. 61 del Capitolato.

12.2. L'Appaltatore, in sede di offerta, in merito al ricorso dell'istituto del subappalto, ha dichiarato quanto segue:

"categoria PREVALENTE PER UN TOTALE DEL 50% NELLE MODALITA' E LIMITI PREVISTI DALL'ART. 105 D. Lgs 50/16 indicati all'art 11 della lettera d'invito e CSA".

12.3. L'Appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici e fornisce tutta la documentazione necessaria della ditta subappaltatrice.

12.4. Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, salvo i casi di cui al comma 13 lettere a) e c) del citato articolo.

12.5. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 13 - Oneri e Obblighi e responsabilità a carico dell'Appaltatore

13.1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione dei Lavori in conformità alle migliori regole d'arte, della corrispondenza di detti Lavori e parti di esse alle condizioni contrattuali e nel rispetto di tutte le norme di legge; per tutto quanto non espresso si fa riferimento a quanto stabilito nel Titolo III del Capitolato.

Art. 14 - Personale dipendente

14.1. Il personale che l'Appaltatore destinerà all'appalto dovrà essere costantemente, per quantità, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nell'appalto, comunque, tale da garantire la perfetta esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

14.2. Per quanto non espresso si rinvia a quanto indicato nel Capitolato in materia di personale dipendente/manodopera.

Art. 15 - Dichiarazioni e Garanzie

15.1. Fermo quanto previsto in altre parti del Contratto e ferme altresì tutte le dichiarazioni e garanzie di cui alla procedura di gara, l'Appaltatore dichiara e garantisce anche ai fini dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 ss.mm.: (i) che l'impresa Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l. è regolarmente iscritta presso la CCIAA di Reggio Calabria con numero di iscrizione al Registro Imprese 02046880809 e di possedere i necessari requisiti di idoneità tecnico professionale; (ii) di

disporre dell'organizzazione, sia di mezzi sia di personale, idonea ad adempiere puntualmente ed esattamente a tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto; (iii) di essere titolare di tutti i certificati, nulla osta, licenze, concessioni, permessi, convenzioni, autorizzazioni, così come di ogni altro documento comunque denominato, necessario e/o opportuno per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; e che (iv) nessun ulteriore certificato, nulla-osta, parere, licenza, permesso, convenzione, autorizzazione e/o documento comunque denominato è necessario e/o opportuno ai fini della legittima, piena e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; (v) tutti tali certificati, nulla-osta, pareri, licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, convenzioni e/o documenti sono stati validamente ottenuti e/o stipulati, sono validi, efficaci ed in vigore alla data attuale e lo saranno per tutta la durata del Contratto; (vi) non esistono fatti o circostanze (ivi inclusa, la conclusione e l'esecuzione del Contratto e degli accordi e intese ad esso allegati e/o correlati) che possano dar luogo a loro revoca, mancanza di conferma, annullamento o modifica sostanziale o comunque restrittiva e/o limitativa in senso sfavorevole all'Appaltatore, ovvero ad altro provvedimento di decadenza, annullamento, revoca, risoluzione, scioglimento, o comunque tale da poter comportare la perdita di validità e/o di efficacia anche di uno solo dei predetti documenti, per qualsiasi motivo; (vii) tutte le prescrizioni contenute nei suddetti certificati, nulla-osta, pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni, permessi, convenzioni e documenti sono state, sono e saranno esattamente e puntualmente rispettate da parte dell'Appaltatore e/o dei terzi che abbiano agito, agiscano e agiranno per suo conto.

15.2. Fermo quanto precede, inoltre, l'Appaltatore s'impegna a fare tutto quanto necessario e/o opportuno – per tutta la durata del Contratto – per ottenere tempestivamente qualsiasi licenza, certificato, nulla osta, concessione, permesso, convenzione, autorizzazione, così come ogni altro documento comunque denominato, che, per qualunque causa o motivo, divenisse necessario e/o opportuno per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e, in generale, ad operare in piena conformità a tutte le disposizioni, di qualunque natura, ordine e grado, di volta in volta vigenti, ivi compresa, a titolo esemplificativo e non tassativo, la normativa in tema di sicurezza e/o igiene sul posto di lavoro, provvedendo, tra l'altro, alla predisposizione e compilazione di ogni relativo modulo e/o all'esecuzione di ogni adempimento necessario o anche solo opportuno.

15.3. Fermo quanto precede, e fermo quanto previsto in altre parti del Contratto, l'Appaltatore è obbligato a tenere il Committente pienamente manlevato e indenne da qualunque danno, costo e/o onere di qualunque entità derivante – direttamente e/o indirettamente – dalla violazione, inesattezza in tutto o in parte anche di una sola delle predette dichiarazioni e garanzie.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto

16.1. Ai sensi di quanto disposto nell'art. 74 del Capitolato, ed a pena di nullità ex art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, il Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016.

Art. 17 - Disciplina della cessione del credito

17.1. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con il Committente non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta del Committente stesso.

17.2. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso deve preventivamente essere notificata al Committente. Qualunque cessione di credito, delegazione o mandato all'incasso che non sia stata notificata al Committente e da questo espressamente autorizzata o rigettata è inefficace nei confronti dello stesso.

17.3. Saranno autorizzate cessioni di credito esclusivamente a istituti di credito e/o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

17.4. La cessione, delegazione o mandato all'incasso deve essere stipulata mediante atto scritto che, unitamente alla richiesta di autorizzazione, deve essere notificato all'indirizzo PEC protocollo@cert.publiacqua.it o a "Publiacqua S.p.A. - Tesoreria - Via Villamagna 90/c - 50126 Firenze (FI)", i cui uffici provvederanno a comunicare la formale accettazione o il formale rigetto al Responsabile Esecuzione Contratto ed a notificarla/o alle parti interessate. La cessione del credito, così come la delegazione o il mandato all'incasso saranno efficaci ed opponibili con la notifica della formale accettazione da parte del Committente alle parti interessate.

17.5. Le notifiche di cui al presente articolo devono essere eseguite, a pena di nullità, a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

17.6. Nel caso in cui il Contratto di cessione del credito stipulato dall'appaltatore con il suo cessionario abbia ad oggetto un parte o la totalità dei crediti derivanti dal presente Contratto di appalto e non ancora maturati, cedente e cessionario dovranno espressamente pattuire che ogni singolo pagamento di ogni nuovo credito maturato, da parte di Publiacqua S.p.A., dovrà essere subordinato alla preventiva espressa certificazione, operata dallo stesso Committente, di certezza, liquidità ed esigibilità del medesimo credito.

17.7. Nel rispetto della Legge 136/10, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel contratto in modo espresso e specifico) l'obbligo di quest'ultimo, a favore di Publiacqua S.p.A., di indicare il CIG/CUP (ove previsto) e fornire al Committente gli estremi del proprio conto corrente dedicato e di prendere atto che, in mancanza di quanto sopra, il Committente è legittimato ad opporsi alla cessione del credito e a proseguire il pagamento nei confronti del cedente. La comunicazione del conto corrente dedicato, da parte del cessionario, nonché l'indicazione dei nominativi e codici fiscali delle persone fisiche delegate ad operarvi, dovrà essere contestuale alla notifica – nei confronti di Publiacqua S.p.A. - della cessione, delegazione o mandato all'incasso.

Art. 18 - Deposito cauzionale

18.1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di cui trattasi e del risarcimento degli eventuali danni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del Capitolato e dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha prestato idonea garanzia costituita da polizza fideiussoria n. 1870787 rilasciata da Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – Agenzia Il Giglio – Campi Bisenzio in data 06/05/2022 per l'importo di Euro 102.216,00, come previsto da normativa vigente.

18.2. La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata in caso di utilizzo da parte del Committente, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per il Committente l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

18.3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.

18.4. Per quanto non espresso si fa esplicito riferimento a quanto indicato nell'art. 40 e 41 del Capitolato.

Art. 19 - Coperture assicurative

19.1. Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato, e con le modalità ivi previste, l'Appaltatore ha prestato polizza C.A.R. n. 1874711 della Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – Agenzia Il Giglio – Campi Bisenzio emessa il 19/05/2022. I massimali di tale polizza sono pari ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00) per i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori, nonché pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per R.C.T. per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

19.2. Per quanto non espresso si fa esplicito riferimento a quanto indicato nell'art. 26 del Capitolato.

Art. 20 - Penali

20.1. Qualora l'Appaltatore non effettui le prestazioni come previsto dal contratto, trovano applicazione le penali di cui agli artt. 75 e 76 del Capitolato cui si rinvia per la disciplina di dettaglio.

Art. 21 - Indipendenza delle Parti

21.1. Il presente atto non crea alcun rapporto di dipendenza tra le Parti, né limita l'autonomia delle stesse, che rimangono soggetti giuridicamente distinti ed indipendenti.

21.2. In ogni caso resta inteso che il personale e/o qualunque soggetto di cui l'Appaltatore si avvalga, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma e modalità, per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto non potrà vantare alcuna pretesa di sorta, a titolo esemplificativo, di carattere economico, assicurativo e/o previdenziale, nei confronti del Committente, restando quest'ultimo del tutto estraneo al rapporto di lavoro di qualunque tipo, genere e/o natura intercorrente tra la l'Appaltatore e suddetto personale.

Art. 22 - Impegno di riservatezza

22.1. Le Parti si obbligano a mantenere segreti ed a non comunicare, trasmettere o diffondere, con alcun mezzo e in qualsiasi forma, i dati personali di natura sensibile e non, ed ogni altra informazione dei quali possano venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto o comunque in relazione al Contratto.

22.2. Le Parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni suddette anche in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale.

22.3. L'Appaltatore è comunque tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si svolgeranno i Lavori, salvo autorizzazione del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subcontraenti.

22.4. Le Parti si obbligano sin d'ora a manlevare e tenersi reciprocamente e indenni (ivi comprese le società del medesimo gruppo, i loro amministratori, dipendenti, consulenti, agenti e collaboratori, intesi nel più ampio senso del termine), per qualsiasi danno, pretesa, responsabilità o perdita nascente dal mancato rispetto degli obblighi succitati, compresi a mero titolo esemplificativo, i danni che dovessero derivare a qualsiasi soggetto terzo in conseguenza a trattamenti illeciti o non consentiti, ovvero in conseguenza alla comunicazione, trasmissione e/o diffusione non autorizzata di dati personali, di natura sensibile e non, e/o di ogni altra informazione di cui siano venuti a conoscenza in esecuzione del contratto o comunque in relazione al Contratto.

22.5. Tutti gli obblighi di cui al presente articolo sono assunti dall'Appaltatore per sé, per le società controllate e/o collegate e per gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, gli agenti e i collaboratori, intesi nel più ampio senso del termine.

Art. 23 - Obblighi comportamentali

23.1. Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione del presente contratto, per tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nello stesso, le Parti si obbligano reciprocamente ad operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'art. 1375 del codice civile.

Art. 24 - Modifiche, integrazioni e Specifiche

24.1. Le Parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica del presente Contratto che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna potrà essere apportata solo se formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime. In nessun caso è ammessa la prova testimoniale.

24.2. Le Parti, si danno reciprocamente atto che le suddette modificazioni, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al medesimo Contratto.

24.3. Le Parti si impegnano a definire di comune accordo e ad apportare al presente Contratto ogni variazione che si rendesse necessaria/opportuna in conseguenza di modificazioni normative e/o di pianificazione e prescrizioni delle Autorità competenti.

Art. 25 - Comunicazioni relative alla documentazione contrattuale – Comunicazioni e domicilio

25.1. Tutte le comunicazioni riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC - come in epigrafe indicate - al DL.

25.2. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione contrattuale.

25.3. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al DL del contratto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

25.4. Ai fini delle comunicazioni inerenti il Contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per Publiacqua S.p.A. e per l'Appaltatore presso le rispettive sedi legali.

Per il Committente: Publiacqua S.p.A., Via Villamagna n. 90/C – Firenze (FI), Tel. 055/6862001, PEC protocollo@cert.publiacqua.it;

Per l'Appaltatore: Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l., Contrada Spina, 1 – Rizziconi (RC), Tel. 055/841299, PEC

guerrisietripodi@pec.it

Le Parti eleggono domicilio, ai fini della presente convenzione e anche ai fini delle eventuali notifiche giudiziarie, presso gli indirizzi sopra indicati.

25.5. L'Appaltatore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili al Committente eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio dello stesso.

Art. 26 - Risoluzione del Contratto

26.1. Fermo quanto previsto in altre parti del Contratto, il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto nei casi e secondo le modalità previste negli artt. 78, 79 e 80 del Capitolato.

26.2. Nel caso in cui l'Appaltatore sospenda i Lavori per discutere direttamente o indirettamente l'aumento dei prezzi o l'introduzione di nuovi prezzi, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. per grave inadempimento dell'Appaltatore.

26.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e dal Capitolato, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione.

26.4. Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di porre a carico dell'Appaltatore le maggiori spese sostenute per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei Lavori ad altra impresa.

Art. 27 - Facoltà di Recesso

27.1. Ai sensi di quanto disposto nell'art. 77 del Capitolato, il Committente, può recedere dal Contratto in qualunque tempo, dando comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, anche se sono iniziate le prestazioni.

27.2. È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

27.3. Il recesso non ha effetto per i Lavori già effettuati.

Art. 28 - Trattamento dei dati

28.1. In relazione agli adempimenti connessi alla protezione dei dati personali e tutela della Privacy, le Parti si danno atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati e si impegnano reciprocamente ad assolvere tutti gli adempimenti connessi al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs 101/18.

28.2. I dati personali forniti dall'Appaltatore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione del Contratto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le esclusive finalità connesse allo svolgimento dell'oggetto contrattuale.

28.3. In ogni caso, qualora le attività affidate comportino il trattamento di dati personali di cui la Committente sia Titolare del Trattamento, da parte dell'Appaltatore e viceversa, le Parti procederanno con separati atti, alla nomina della rispettiva controparte contrattuale quale Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'Art. 28 GDPR.

28.4. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative.

28.5. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra individuati.

28.6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

28.7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Art. 29 - Controversie

29.1. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Firenze, con

esclusione espressa di qualsiasi altro foro, escludendo l'attivazione di un Collegio Arbitrale.

29.2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto di appalto.

Art. 30 - Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

30.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto:

- a) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa;
- b) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società;
- c) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti;
- d) eventuali collaboratori esterni;

non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi del citato D.lgs.231/2001.

30.2. In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente Contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e del quale l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e conoscenza.

30.3. La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

30.4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Art. 31 - Anticorruzione

31.1. L'Appaltatore è a conoscenza che la Committente ha adottato un sistema di gestione ai sensi della Norma UNI ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione e dichiara di avere preso visione sul sito aziendale (<https://www.publiacqua.it/chi-siamo/anticorruzione>) della Politica Anticorruzione.

31.2. L'Appaltatore si impegna, quindi, a rispettare detta Politica Anticorruzione adottata dal Committente e a non ricevere, accettare e a non offrire, a promettere o a dare denaro o altra utilità non dovuta, sia direttamente che indirettamente, a Pubblici Ufficiali, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altre funzioni direttive di una società o di un ente, ovvero a sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti, al fine di indurli a compiere o remunerarli per compiere un atto in violazione dei loro compiti o per violare i loro obblighi di fedeltà alla società o ente anche nell'interesse o a vantaggio del Committente.

31.3. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico o altro apicale dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui al 317 c.p. e ss, il Committente ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC.

31.4. In ogni caso, Publiacqua S.p.A. potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice degli Appalti.

31.5. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

31.6. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Publiacqua di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

31.7. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente eventuali variazioni su in quanto dichiarato in questa sede e che dovessero intervenire nel corso del rapporto.

Contratto quadro:

3900014616

Pagina 13 di 13

Art. 32 - Invalidità parziale

32.1. Il Contratto costituisce accordo tra le Parti in relazione alla materia in esso regolata e supera ogni eventuale precedente intesa, anche verbale relativa alla stessa materia.

32.2. Ciascuna disposizione è il frutto delle specifiche trattative intervenute tra le Parti che ne hanno vagliato attentamente ed approvato specificatamente il contenuto.

32.3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. È comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

Art. 33 - Forma Convenzionale

33.1. Qualunque modifica od integrazione del Contratto dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 1352 del Codice Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova testimoniale.

Art. 34 - Spese contrattuali

34.1. Il contratto ha per oggetto prestazioni soggette al pagamento dell'imposta sul Valore Aggiunto e pertanto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

34.2. Le spese relative alla registrazione del Contratto, nonché di ogni altra spesa connessa e dipendente, l'imposta di Bollo, di Registro ed ogni eventuale altra imposta o tassa sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 35 - Rinvio - Norme finali

35.1. Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle norme del D. Lgs. 50/2016 applicabili ai Settori Speciali, del Codice Civile, alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Letto, confermato, sottoscritto

Publiacqua S.p.A., l'Amministratore Delegato Paolo Saccani (1)

Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l., il Rappresentante Legale Rocco Guerrisi (1)

Restando fermo e ribadito che ciascuna disposizione del presente Contratto ed il Contratto nel suo insieme è il frutto di specifiche trattative tra le Parti, che ne hanno vagliato attentamente ed approvato specificatamente il contenuto, le parti dichiarano di approvare specificatamente ai e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. gli artt. 4, 6, 8, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31 del Contratto stesso.

Publiacqua S.p.A., l'Amministratore Delegato Paolo Saccani (1)

Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l., il Rappresentante Legale Rocco Guerrisi (1)

INDICE ALLEGATI

A. Lettera di invito e tutti gli atti di gara;

B. Tutti i documenti costituenti l'offerta dell'Appaltatore;

C. Polizza Fideiussoria n. 1870787 rilasciata da Elba Compagna di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – Agenzia Il Giglio – Campi Bisenzio in data 06/05/2022 quale “Garanzia definitiva” ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016;

D. Polizza C.A.R. n. 1874711 della Elba Compagna di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – Agenzia Il Giglio – Campi Bisenzio emessa il 19/05/2022.

(1) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Importo globale in EUR 1.024.292,62